
GERARCHIA DEL DIRITTO IN SVIZZERA

In Svizzera è sancita una gerarchia del diritto. Questa gerarchia definisce, in ordine di importanza, la seguente sequenza:

1. 'Diritto Internazionale'
2. Costituzione della 'Confederazione svizzera'
3. leggi
4. ordinanze
5. costituzioni dei cantoni
6. leggi dei cantoni
7. Risoluzioni comunali
8. Regole e norme aziendali

Le leggi federali sono fonti di diritto di terzo livello. Non possono contraddire la Costituzione e il **diritto internazionale**. Tantomeno possono farlo le ordinanze e/o le risoluzioni, che sono fonti di diritto di livello ancora inferiore né possono violarlo le regole aziendali.

Qualora questo dovesse comunque accadere, fa legalmente riferimento la fonte di diritto superiore. Nello specifico, il Tribunale Federale con sentenza DTF 125 II 417 ha chiaramente affermato:

*Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale conferma il principio della prevalenza del diritto internazionale. Esso prevede tuttavia un'eccezione: se l'Assemblea federale ha deliberatamente adottato una legge contraria al diritto internazionale, è tale legge a essere determinante (DTF 99 Ib 39, giurisprudenza detta Schubert). **A titolo di eccezione dell'eccezione, i diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale (segnatamente quelli sanciti dalla CEDU) prevalgono tuttavia sistematicamente sulle leggi federali (DTF 125 II 417, giurisprudenza PKK)¹.***

In questo contesto, la costituzione della Confederazione svizzera sancisce chiaramente nell'art. 5 Stato di diritto, cpv. 4:

La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Fanno parte del diritto internazionale i seguenti accordi/convenzioni/principi/codici:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU)
- Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)
- Convenzione di Oviedo
- Principi di Norimberga
- Codice di Norimberga

¹ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/osservanza-promozione/diritto-interno-diritto-internazionale.html>